



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con la società **Life Clinic Milano S.r.l.** per prestazioni di consulenza specialistica il sottoscritto *Direttore di Dipartimento*, sentito il *Direttore U.O.C. Oculistica Dott. Claudio Pelizzari*,

DICHIARA

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali.

Il *Direttore U.O.C. Oculistica Dott. Claudio Pelizzari*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO
Il Direttore U.O.C.
Direttore U.O.C. di Oftalmologia
Dott. Claudio PELIZZARI
C.F.: PLZ CLD 63E27 F507W

Il Direttore Sanitario
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Direzione Medica Sondrio Sondalo
IL DIRETTORE
Dott. Riccardo BERTOLETTI
C.F.: BRT RCR 59C30 1829V

Il Direttore di Dipartimento
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia
Dott. Claudio BONIZZONI
C.F.: BNZ CLD 55A15 F205X
Tel. 0342 521.111

**CONVENZIONE
PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

(art. 15-quinquies D.Lgs 502/92 e s.m.i.)

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

e

la Società **Life Clinic Milano S.r.l.** (di seguito denominata Struttura Sanitaria), codice fiscale/partita IVA 07107910965 con sede in Milano, viale Enrico Forlanini n. 21, nella persona del legale rappresentante, Dott. Claudio Lucerni

premesse

- che la Struttura in parola ha richiesto la stipula di una apposita convenzione per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in Oculistica da parte dei Dirigenti Medici di questa ASST;
- l'art. 15-*quinquies* del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede *"...la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture"*;
- L'art. 58 del CCNL 08\06\2000 area della Dirigenza medica e veterinaria e succ. modifiche o integrazioni, che rimanda ad apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso ed i limiti orari, il compenso e la motivazione;

preso atto

del parere pervenuto dal Direttore U.O.C. interessato, dal relativo Direttore di Dipartimento e dal Direttore Sanitario, prot. n. 18342 del 19/04/2018, circa l'approvazione della convenzione sopra individuata per le prestazioni di consulenza specialistica;

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1

L'Azienda assicura alla Struttura Sanitaria, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, le prestazioni di consulenza specialistica in Oculistica per il tramite dei Dirigenti Medici in servizio presso l' Unità Operativa.

art. 2

L'attività di cui all'art. 1 verrà espletata - di norma - mediante accessi settimanali secondo le esigenze da concordarsi in funzione delle richieste della Struttura Sanitaria, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale svolta nella Unità Operativa di appartenenza.

art. 3

Per l'attività in argomento, che verrà assicurata al di fuori del normale orario di servizio, la Struttura Sanitaria corrisponderà all'Azienda i seguenti compensi:

- **lasik femto assistita (intervento bilaterale)** € 3.200,00
- **prk (intervento bilaterale)** € 2.550,00

art. 4

Le prestazioni specialistiche saranno fatturate mensilmente da parte dell'Azienda sulla base di specifico rendiconto da presentarsi da parte della Struttura Sanitaria, entro la metà del mese successivo. La Struttura Sanitaria si impegna al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario provvederà ad attribuire i predetti compensi al sanitario interessato, nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia, entro il mese successivo all'introito.

art. 5

La presente convenzione ha validità **sino al 31 Dicembre 2018**.

Si conviene di regolare a norma del presente accordo anche progressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dal 01 gennaio 2018.

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso di trenta giorni notificato a mezzo raccomandata A/R o mezzo posta elettronica

certificata.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali con esso incompatibili. L'Azienda si riserva inoltre la revoca qualora l'imminente adeguamento alle recenti normative del vigente "*Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria*" possa prevedere indicazioni specifiche per l'attività dei Dirigenti Medici in regime esclusivo con l'Azienda.

art. 6

L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà della Struttura Sanitaria.

La Struttura Sanitaria inoltre garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario.

art. 7

Nell'esecuzione del presente atto, ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati "sensibili" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e ad adottare le misure minime di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assunzione della nomina di responsabile al trattamento dei dati.

art. 8

Con l'adozione del proprio Codice Comportamentale integrato con il Codice Etico riformulato la cui versione è disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.asst-val.it, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario si impegna ad operare in piena conformità ai principi in esso contenuti e a dotarsi degli strumenti opportuni affinché questo sia pienamente applicato da parte dei propri dipendenti.

art. 9

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, a carico della Società **Life Clinic Milano S.r.l.** ai sensi dell' art. 2, parte prima, allegato A, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che la presente convenzione venga perfezionata per corrispondenza ex art. 24, parte II del predetto decreto.

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa.

Art.10

Le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sondrio,

**AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALTELLINA
E DELL'ALTO LARIO**
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Carlo Maria Iacomino)

LIFE CLINIC MILANO S.R.L.
Il Legale rappresentante
(Dott. Claudio Lucerni)